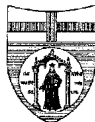




Ministero
dell'Università
e della Ricerca



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XLI ciclo.

Scadenza presentazione domande: 9 luglio 2025

IL RETTORE

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 31 luglio 1980 in materia di riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 4 della Legge 03 luglio 1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 06 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 641 del 9 febbraio 2023;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26 novembre 2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03 novembre 1999, n. 509;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 308 del 29 dicembre 2021 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visti i Decreti Ministeriali Prot. 639 del 19 agosto 2014, Prot. 760 del 6 ottobre 2017, Prot. 1891 del 20 luglio 2018, Prot. 913 del 15 ottobre 2019, Prot. 551 del 28 agosto 2020, Prot. 613 del 31 agosto 2020 e Prot. 962 del 23 luglio 2021, Prot. 1350 del 12 dicembre 2022, Prot. 1285 del 2 dicembre 2022, Prot. 1116 del 30 agosto 2023, Prot. 1174 del 30 agosto 2023 e Prot. 1308 del 3 ottobre 2023, Prot. 1254 del 9 agosto 2024 e Prot. 1190 del 9 agosto 2024 di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5 giugno 2017;
- Visto il Decreto Rettorale n. 2340 del 27 maggio 2022, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca;

- Viste la nota del MUR Prot. n. 301 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato”;
- Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29 aprile 2025 inerente alla procedura di accreditamento dei corsi di dottorato;
- Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca – XLI ciclo – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova presentate dalle competenti strutture;
- Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 25 marzo 2025 e 29 aprile 2025;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2025;
- Visto il “*Collaboration agreement between Università degli Studi di Genova and CARLOS III University of Madrid*” per l’istituzione del *Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments* (EMJD ICE), sottoscritto in data 19 aprile 2022;
- Vista la convenzione per l’istituzione del Corso di Dottorato in “*Digital Humanities. Tecnologie digitali, arti, lingue, culture e comunicazione*” sottoscritta in data 1 giugno 2023;
- Visto il “*Collaboration agreement between Queen Mary University of London and Università degli Studi di Genova*” per l’istituzione del *Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments* (EMJD ICE) sottoscritto il 27 novembre 2023;
- Visto l’Invito a presentare progetti di intervento di alta formazione - finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca - programma regionale Liguria Fse+ 2021-2027 approvato da Regione Liguria con d.G.R 919-2022 - Seduta N° 3764 - del 30 settembre 2022 e i progetti presentati dall’Università degli Studi di Genova;
- Vista la convenzione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l’istituzione dei Corsi di Dottorato in “*Bioengineering and Robotics*”, “*Neuroscienze*”, “*Scienze e Tecnologie della Chimica e dei Materiali*”, “*Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni*”, “*Fisica e Nanoscienze*” e “*Informatica e ingegneria dei sistemi*” approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2025 e attualmente in fase di sottoscrizione;
- Viste le convenzioni sottoscritte con le Università ed enti di ricerca associati per l’istituzione del dottorato di interesse nazionale in *Robotics and intelligent machines*;
- Viste le convenzioni stipulate tra Dipartimenti ed Enti Esterni per il finanziamento di borse di studio;
- Viste le delibere dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca dell’Università degli Studi di Genova per il finanziamento di borse di studio;

DECRETA

Art. 1 – Attivazione

1. È indetto pubblico concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca – XLI Ciclo – di durata triennale con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova, riportati nell’allegato A.
2. Il concorso si svolgerà secondo una delle seguenti modalità, indicate per ciascun corso nell’**allegato A**:
 - per titoli;
 - per titoli e colloquio;
 - per titoli ed esami.
3. Ai sensi del presente bando si intendono per ‘titoli’ le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di referenza, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli, di cui al comma 2 lett. d) e ai commi 3 e 4 dell’art. 3 del presente bando.
4. Per ciascun corso nell’allegato A sono indicati:
 - il Coordinatore del Corso;
 - il Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca;
 - il numero dei posti e il numero delle borse di studio con la precisazione dell’importo e dei soggetti finanziatori, anche in relazione ai singoli curricula, se previsti;
 - gli eventuali posti riservati;
 - la denominazione dei soggetti convenzionati, nel caso di dottorati istituiti in convenzione con altre Università e/o con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
 - l’eventuale rilascio di titolo doppio e/o congiunto, nel caso di dottorati in consorzio o convenzione con altre Università;

- le informazioni concernenti i contenuti delle prove e i temi di ricerca per ciascun corso o curriculum di corso.

5. I posti con borsa nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 Priorità 2 - Istruzione e Formazione - ESO 4.6 (OS-F) sono banditi sotto condizione dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento. Le borse di dottorato sono soggette ai vincoli di cui all'Invito a presentare progetti di intervento di alta formazione - finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca - programma regionale Liguria Fse+ 2021-2027 (approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale 919-2022 - Seduta N° 3764 - del 30 settembre 2022) e all'art. 6 comma 6 del presente bando di concorso.

6. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando. L'aumento del numero delle borse può determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili.

7. Le informazioni relative ai corsi attivati, l'eventuale incremento nel numero delle borse/posti pubblicate nell'allegato A del presente bando possono essere eventualmente aggiornate/rettificate, fino a 10 gg. prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

8. In caso di revoca o non concessione dell'accreditamento da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito delle procedure previste dal D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, verrà immediatamente sospesa l'attivazione dei corsi interessati.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla scadenza del bando. In quest'ultimo caso, il termine ultimo per il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso al dottorato di ricerca è il 31 ottobre 2025. I candidati che conseguano il titolo di studio richiesto per l'accesso al dottorato di ricerca successivamente al completamento degli adempimenti previsti per l'iscrizione al dottorato e comunque entro il termine del 31 ottobre 2025, sono considerati formalmente iscritti in data 31 ottobre 2025.

2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, il candidato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:

A) SE IL TITOLO DI STUDIO È RILASCIATO DA PAESE EXTRA EUROPEO

- a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
- b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.

B) SE IL TITOLO DI STUDIO È RILASCIATO DA PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

- I documenti di cui ai punti a) e b) di cui al precedente comma possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, emesso dall'Università che ha rilasciato il titolo, secondo gli standard stabiliti dalla Commissione Europea e dall'UNESCO/CEPES.

3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.

4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o l'Ateneo straniero non abbia provveduto a rilasciare la documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.

L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.

5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali anno accademico 2025-2026, disponibile all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura online disponibile all'indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato>, **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 9 luglio 2025** (termine di scadenza del bando).

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 9 luglio 2025 non saranno prese in considerazione.

2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono e il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;

b) la denominazione del Corso di Dottorato, e, se previsto, del *curriculum* ed eventuale tema di ricerca per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione;

c) la cittadinanza;

d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equivalente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equivalenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equivalenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, è ammesso con riserva e dovrà, **a pena di esclusione**, trasmettere a dottorato@segreteria.unige.it autocertificazione del titolo nel termine indicato all'art. 2 comma 1 del presente bando;

e) l'eventuale condizione di 'borsista in specifico programma di mobilità internazionale';

f) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio tra quelle indicate nell'Allegato A;

g) solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un colloquio: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

h) solo per i concorsi per titoli: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;

i) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

3. I candidati devono scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura, fatta eccezione per i corsi per i quali nell'allegato A è esclusa la presentazione di lettere di referenza. I referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Le lettere di referenza devono essere inviate direttamente dai referenti, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore del corso di dottorato all'indirizzo indicato nell'allegato A. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da essi scelti.

4. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura online:

a) documento di identità in corso di validità, preferibilmente passaporto per i candidati extra UE;

b) *curriculum vitae et studiorum* del candidato. Nel predetto *curriculum* possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.;

c) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo, salvo diversamente specificato in allegato A);

d) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;

e) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine;

f) solo per i candidati che presentano domanda in qualità di 'borsista in specifico programma di mobilità internazionale' o "borsista di stato estero": documentazione attestante il conferimento della borsa;

g) gli eventuali ulteriori documenti, richiesti dai singoli corsi o curricula, indicati nell'allegato A.

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

5. I documenti di cui al precedente comma 4 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la possibilità di presentare i documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all'allegato A.

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

8. L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

Art. 4 – Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed è effettuata da ciascuna Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità:

a) nei concorsi per titoli, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità, e provvederà successivamente a stilare la graduatoria dei candidati idonei;

b) nei concorsi per titoli e colloquio, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità e i criteri di valutazione del colloquio.

Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi al colloquio, che sarà affissa, prima del colloquio, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di afferenza.

Il colloquio comprende l'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel *curriculum vitae et studiorum*, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.

c) nei concorsi per titoli ed esami la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità, e i criteri e le modalità di valutazione di entrambe le prove concorsuali (scritta e colloquio).

Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi alle prove di esame, che sarà affissa, prima delle prove, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di afferenza.

Le prove consistono in una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli argomenti e secondo le eventuali ulteriori previsioni riportate nell'allegato A, e in un colloquio.

La prova a contenuto teorico e/o pratico si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Il colloquio consiste nella discussione della prima prova e nell'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel *curriculum vitae et studiorum*, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.

2. Nel caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al più giovane di età.

3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con proprio decreto, le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono composte di almeno tre docenti per ciascun corso; possono essere integrate da esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.
 3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è pubblicato nel medesimo giorno all'albo della struttura o del dipartimento presso cui si è svolta la prova.
 4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
 5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il giorno **9 settembre 2025**, esclusivamente nei seguenti modi:
 - pubblicazione nell'albo di Ateneo;
 - pubblicazione sul sito internet: <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>
- Non saranno inviate comunicazioni ai candidati.**

Art. 6 - Ammissione ai corsi

1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in più corsi o curricula di dottorato devono **esercitare l'opzione** per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8.
 3. La borsa di dottorato è incompatibile con l'assegno di ricerca.
Il candidato vincitore, per godere della borsa, deve comunicare formale rinuncia a percepire l'assegno di ricerca prima dell'avvio del corso di dottorato.
 4. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
 5. Gli iscritti a un corso di specializzazione medica possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
 - b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
 6. I vincitori delle borse finanziate nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 Priorità 2 - Istruzione e Formazione - ESO 4.6 (OS-F) sono tenuti a ottemperare, oltre alle disposizioni generali previste dal Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, alle regole indicate nell'Invito a presentare progetti di intervento di alta formazione relativi al finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca a valere sull'asse 3 "istruzione e formazione" - Programma Operativo regione Liguria FSE 2014-2020" (approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale 919-2022 - Seduta N° 3764 - del 30 settembre 2022).
- A tal fine, all'atto dell'iscrizione al corso di dottorato i destinatari dovranno, attraverso la sottoscrizione di una formale dichiarazione di accettazione della borsa:
- impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca in impresa (12 mesi) contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto del periodo minimo in impresa comporterà la revoca della borsa con conseguente restituzione delle somme eventualmente già erogate;
 - impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca all'estero (se previsti come obbligatori nel progetto), attestando contestualmente di essere consapevole che il mancato rispetto della predetta condizione potrà comportare rettifiche finanziarie sulla base delle unità di servizio all'estero previste e non realizzate o non rilevabili;
 - attestare di non beneficiare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e impegnarsi, per tutta la durata della borsa, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente;
 - attestare di essere consapevole che la modifica sostanziale degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata espressamente autorizzata dal Ministero e dall'Organismo Intermedio, Alfa Liguria) potrà comportare la revoca della borsa e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;
 - attestare di essere consapevole che l'eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione all'anno successivo del percorso dottorale o la rinuncia stessa da parte del dottorando

comporta la revoca delle somme già erogate per l'anno in corso e che il mancato conseguimento del titolo comporta la revoca delle somme già erogate per l'ultimo anno di corso.

L'Università degli Studi di Genova provvederà al recupero delle somme corrisposte e non dovute nel caso di non ottemperanza agli obblighi previsti.

Art. 7 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.
3. In caso di parità di voti, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non può fruirne una seconda volta.
5. È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è specificato nell'allegato A.
7. La borsa di dottorato è erogata in rate mensili posticipate, ad eccezione dei primi due ratei della borsa del primo anno di corso che saranno erogati in unica soluzione nel mese di dicembre. La borsa ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal Collegio dei Docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento delle attività di ricerca previste per l'anno precedente.
8. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
9. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando, indipendentemente dalla titolarità o meno di borsa di studio e ad eccezione dei borsisti di stato estero e borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, è assicurato un fondo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% dell'importo della borsa di dottorato. Ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di interesse nazionale è assicurato un fondo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 20% dell'importo della borsa di dottorato. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo, ovvero rinuncia al proseguimento del corso, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
11. La borsa di Dottorato è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche IRPEF. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

Art. 8 – Calendario delle scadenze e contenuti della domanda di iscrizione

1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno iscriversi mediante l'apposita procedura online (<https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL>) secondo le scadenze di seguito riportate:

entro il 9 settembre 2025	Pubblicazione graduatorie
10 settembre 2025	inizio iscrizioni per candidati vincitori di borsa o di posto riservato
15 settembre 2025	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa o di posto riservato
16 settembre 2025	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa o posto riservato per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
18 settembre 2025	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa o di posto riservato di cui alla pubblicazione del 16 settembre 2025
19 settembre 2025	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa o posto riservato per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
22 settembre 2025	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa o di posto riservato di cui alla pubblicazione del 19 settembre 2025

23 settembre 2025	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa o posto riservato per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
25 settembre 2025	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa o di posto riservato di cui alla pubblicazione del 23 settembre 2025
26 settembre 2025	pubblicazione sul sito dell'elenco degli idonei iscrivibili a posti con borsa o posto riservato per scorrimento https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
26 settembre 2025	pubblicazione sul sito dell'elenco nominativi per posti senza borsa https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca
29 settembre 2025	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa o di posto riservato e di posti senza borsa di cui alla pubblicazione del 26 settembre 2025
Le tempistiche di ulteriori eventuali ripescaggi saranno pubblicate sulla pagina web https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca	

I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza.

La mancata iscrizione e il mancato versamento dei contributi per l'accesso di cui all'art. 10 comma 1 punti a) e b) entro detti termini verrà considerata rinuncia al corso di dottorato.

Il candidato che ha conseguito la laurea successivamente alla scadenza del bando deve, a pena di esclusione, trasmettere a dottorato@segreteria.unige.it autocertificazione del titolo di studio nel termine indicato all'art. 2 comma 1 del presente bando.

Art. 9 – Divieti e rinunce

1. La contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore è disciplinata dalla Legge n. 13 del 12 aprile 2022.
2. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività fino al momento della rinuncia, salvo quanto previsto all'art. 6 comma 6.
3. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. All'atto dell'iscrizione, tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dei seguenti importi:
 - a) marca da bollo pari a € 16,00 (da effettuare esclusivamente tramite i servizi online al seguente indirizzo: <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>);
 - b) tassa **regionale** per il diritto allo studio il cui importo è stato determinato dalla Regione Liguria con Legge Regionale 27 giugno 2012 n. 22;
 - c) il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

Art. 11 - Svolgimento dei corsi

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale e iniziano formalmente dal 1 novembre 2025, con termine alla data del 31 ottobre 2028.
2. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 4.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 4, lett. c), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al Collegio dei Docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il Collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il Collegio dei Docenti, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.

7. Prima dell'inizio di ogni anno di corso, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno, i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono provvedere al pagamento degli importi per le causali specificate nell'art. 10 del presente bando, negli importi stabiliti annualmente.

La ricevuta di avvenuto pagamento delle quote previste per l'iscrizione all'anno successivo ha valore liberatorio e conferma il buon esito della procedura di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti, il mancato pagamento delle imposte dovute preclude lo svolgimento e la conclusione della carriera del corso di studi.

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione - settore dottorato di ricerca e scuole di specializzazione", e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 14 – Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito internet dell'Università degli Studi di Genova alla pagina <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>

Ulteriori informazioni relative al bando di ammissione, alle procedure di selezione e al perfezionamento della iscrizione possono essere richieste a: Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione – Servizio alta formazione - Settore dottorato di ricerca e scuole di specializzazione al seguente recapito: dottorato@segreteria.unige.it

IL RETTORE
Firmato digitalmente